



Comune di Chiasso
www.chiasso.ch

Municipio
Piazza Col. C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 49 11
Fax +41 (58) 122 49 29
ambiente@chiasso.ch

Regolamento sulla gestione dei rifiuti

INDICE

Capitolo I	Prescrizioni generali e obbligatorietà	2
Art. 1	Campo di applicazione	2
Art. 2	Principi della gestione dei rifiuti	2
Art. 3	Competenze	2
Art. 4	Categorie e rifiuti: Definizione	2
Art. 5	Obbligo dei detentori di rifiuti	3
Art. 6	Raccolta	3
Capitolo II	Genere di rifiuti	3
Art. 7	Compostabili	3
Art. 8	Raccolte speciali	4
Art. 9	Rifiuti esclusi dalla raccolta	4
Capitolo III	Organizzazione delle raccolte	5
Art. 10	Consegna dei rifiuti	5
Art. 11	Modalità di consegna dei rifiuti	5
Art. 12	Manifestazioni	5
Art. 13	Luogo di deposito per immobili o complessi edilizi	5
Art. 14	Manutenzione dei contenitori	6
Art. 15	Ecocentro	6
Art. 16	Provvedimenti e misure d'esecuzione	6
Capitolo IV	Divieti, contravvenzioni	6
Art. 17	Cestini per i rifiuti su suolo pubblico	6
Art. 18	Divieto di scarico, di deposito e di raccolta	7
Art. 19	Rifiuti non raccolti	7
Art. 20	Controlli	7
Art. 21	Contravvenzioni	7
Capitolo V	Tasse	8
Art. 22	Tasse di raccolta	8
Art. 23	Tariffe	8
Art. 24	Notifica della tassa – Mezzi e termini di ricorso	10
Capitolo VI	Disposizioni finali e transitorie	10
Art. 25	Entrata in vigore	10
Art. 26	Altre disposizioni	10

Capitolo I – Prescrizioni generali e obbligatorietà

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Chiasso, nonché il relativo finanziamento tenuto conto dei disposti del diritto superiore.

Art.2 – Principi della gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti è orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione.

In particolare, il Comune conferma i principi atti a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

La raccolta e lo smaltimento devono rispettare il principio di un riciclaggio sostenibile dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico.

Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove accordi per la gestione dei rifiuti a livello locale.

Art. 3 Competenze

Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale la gestione dei rifiuti urbani.

Il servizio è fornito alle persone fisiche e alle persone giuridiche, di cui meglio all'art. 23 del presente Regolamento, le quali hanno l'obbligo di farvi capo.

Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.

Art. 4 – Categorie e rifiuti: definizione

Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno, aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili, le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani, che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.

I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura), che per la composizione e quantitativo non possono essere considerati rifiuti urbani.

Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc), i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 – Obbligo dei detentori di rifiuti

La consegna dei rifiuti è obbligatoria, conformemente ai disposti che seguono.

I rifiuti solidi urbani e quelli ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune presso l'Ecocentro, e/o presso i punti/centri di raccolta (Ecopunto), secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Le raccolte separate, che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate al servizio di raccolta presso l'Ecocentro, e/o i punti/centri di raccolta (Ecopunto), secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Un'attività produttiva o di servizio, che produce rifiuti separati e rifiuti ingombranti in quantità maggiore rispetto alle economie domestiche, deve provvedere autonomamente al loro smaltimento o affidarne l'incarico a terzi. I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese e separatamente dalle raccolte comunali.

I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo, non raccolti dal servizio comunale, vanno smaltiti a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

Tutti i detentori di rifiuti, a richiesta, devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 – Raccolta

Il Municipio organizza il servizio di raccolta e regola l'Ecocentro, nonché i punti/centri (Ecopunto) di raccolta mediante Ordinanza.

La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche, lungo quelle private di valenza pubblica ed eventualmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

In casi particolari, il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedervi secondo le disposizioni stabilite.

Il Municipio può sopprimere - temporaneamente o definitivamente - la raccolta di alcuni tipi di rifiuti, rispettivamente introdurre delle nuove categorie. In tal caso l'utenza sarà adeguatamente informata.

Tutti i rifiuti, che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi elencati, devono essere eliminati da coloro che li producono a proprie spese ed in conformità alla legislazione vigente.

Capitolo II – Genere di rifiuti

Art. 7 – Compostabili

a) Sono considerati scarti vegetali, normalmente provenienti dalle manutenzioni di giardini (compresi i terreni non edificati) anche di persone non residenti nel Comune e dalla coltivazione di orti quali erba, taglio di siepi, rami di potatura, resti di verdura, fiori, fogliame, paglia, ecc.

b) Produzione di compost.

Gli scarti dell'agricoltura, dell'orticoltura e del giardinaggio sono esenti dall'obbligo di consegna. La loro trasformazione in compost è autorizzata e auspicata purché non arrechi disturbo al vicinato e venga eseguita secondo le direttive emanate dai servizi cantonali o dal Municipio.

c) Consegna.

Al servizio di raccolta vanno consegnati unicamente tramite contenitori di plastica di color verde o in fascine legate con corda. I contenitori e le fascine devono essere muniti di marca ufficiale del Comune.

I grandi produttori di scarti vegetali (giardinieri, aziende agricole, ecc.) devono provvedere in proprio al riciclaggio o alla consegna agli impianti di compostaggio.

Art. 8 – Raccolte speciali

Il Municipio può organizzare depositi o raccolte di rifiuti di tipo speciale provenienti dalle economie domestiche definite all'art. 9. In tal caso vengono emanate disposizioni particolari tramite Ordinanza.

Art. 9 – Rifiuti esclusi dalla raccolta

La raccolta ordinaria è riferita ai rifiuti urbani. Sono categoricamente esclusi dalla raccolta le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina o d'ogni genere;
- b) i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, residui di oli e grassi vegetali;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
- e) le gomme e gli pneumatici;
- f) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- g) i residui di laboratori fotografici;
- h) i residui di bagni galvanici e di zincatura;
- i) le soluzioni di acidi, i veleni, il materiale infiammabile ed esplosivo e radioattivi;
- l) le emulsioni e miscele bituminose;
- m) gli scarti di macellazione e le carcasse animali (da consegnare direttamente dall'utente al Centro di raccolta regionale con sede a Mendrisio);
- n) gli apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti industriali;
- o) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- p) le lampade fluorescenti, al mercurio e al neon;
- q) le batterie di motociclette e di autovetture;
- r) ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici, i medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) i materiali edili di sterro, di scavo e di demolizione;
- t) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili provenienti dalla pulizia di camini e caldaie;
- u) veicoli da rottamare e le loro componenti.

Tali rifiuti devono essere opportunamente smaltiti, conformemente alle disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Capitolo III – Organizzazione delle raccolte

Art. 10 – Consegna dei rifiuti

L'esposizione dei rifiuti raccolti lungo le strade, ad eccezione di quelli raccolti tramite contenitori, deve avvenire di regola il giorno della raccolta o la sera precedente, secondo le direttive emanate dal Municipio.

Le domeniche ed i giorni festivi il servizio non ha luogo. Il Municipio può prevedere dei giorni di recupero. I servizi di raccolta possono essere sospesi in caso di eventi di forza maggiore. I turni così soppressi saranno recuperati nel limite del possibile.

Art. 11 – Modalità di consegna

I rifiuti solidi urbani (RSU) devono essere posti negli appositi sacchi ufficiali della capacità di lt 17, 35, 60 e 110 del Comune di Chiasso.

Per gli immobili con 10 o più appartamenti e per i complessi edilizi, il Municipio può imporre l'acquisto e l'uso di contenitori che devono corrispondere alle direttive emanate.

Nei contenitori possono essere depositati solo rifiuti collocati nei sacchi ufficiali del Comune di Chiasso.

Il Municipio può autorizzare, in particolare per attività commerciali, l'uso di contenitori propri che devono essere muniti ad ogni vuotatura di un'apposita marca ufficiale del Comune di Chiasso. In tal caso vanno utilizzati sacchi convenzionali.

I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati all'Ecocentro; essi devono essere muniti di etichette ufficiali del Comune di Chiasso.

Il Municipio può organizzare un servizio su chiamata per il ritiro degli ingombranti.

I rifiuti delle raccolte separate vanno depositati unicamente nei contenitori dei punti/centri di raccolta (Ecopunto); essi non possono essere mischiati con altri rifiuti.

Il Municipio può prevedere dei servizi di raccolta a domicilio per determinati rifiuti, quali ad esempio carta e scarti vegetali.

Art. 12 – Manifestazioni

In caso di manifestazioni su suolo pubblico, il Comune mette a disposizione degli organizzatori dei sacchi per RSU da 200 litri al costo fissato nell'Ordinanza, in maniera proporzionale al sacco dal lt 35.

Gli organizzatori provvedono a consegnare le raccolte separate ai punti / luoghi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Comune.

Per grandi manifestazioni con importante smercio di bevande, gli organizzatori usano unicamente bicchieri riutilizzabili, previa sperimentazione nel 2019 sulla loro funzionalità.

Art. 13 – Luogo di deposito per immobili o complessi edilizi

La collocazione di contenitori per i rifiuti, su autorizzazione del Municipio, è vincolata alla messa a disposizione, su fondi privati, di spiazzi di deposito sufficientemente vasti.

In fase di progettazione di nuove costruzioni o di ristrutturazioni, il proprietario ed il progettista devono concordare con il Municipio il tipo ed il numero dei recipienti necessari, nonché gli spazi che saranno adibiti al loro deposito.

Art. 14 – Manutenzione dei contenitori

La manutenzione, la pulizia e la disinfezione dei contenitori spetta ai loro proprietari. Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di loro danneggiamento.

Art. 15 – Ecocentro

Il Comune organizza sul proprio comprensorio uno spazio per la raccolta degli ingombranti e delle raccolte separate. L'Ecocentro può accogliere anche alcuni rifiuti speciali, determinati dal Municipio tramite apposita Ordinanza.

Il Municipio mediante Ordinanza stabilisce:

- i giorni e gli orari di apertura;
- gli utenti domiciliati nel Comune legittimati a consegnare i rifiuti;
- le tipologie di rifiuti ammessi e le tipologie di rifiuti oggetto di applicazione di tasse causali.

Art. 16 – Provvedimenti e misure d'esecuzione

Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze, disciplinando in particolare:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di esposizione e raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;
- e) le raccolte separate;
- f) le modalità di consegna presso i punti di raccolta e l'Ecocentro;
- g) la raccolta degli scarti vegetali e delle biomasse;
- h) la raccolta delle carcasse e dei cadaveri animali.

Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.

Capitolo IV – Disposizioni particolari, divieti, contravvenzioni

Art. 17 – Cestini per i rifiuti su suolo pubblico

Il Comune provvede alla vuotatura dei cestini per i rifiuti posati su area pubblica. Tali recipienti sono preposti alla raccolta di rifiuti di minime o piccole dimensioni e non possono essere usati per depositare rifiuti provenienti da economie domestiche o attività commerciali o oggetti ingombranti.

Art. 18 – Divieto di scarico, di deposito e di raccolta

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti / centri di raccolta con disponibilità residua, o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto, o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti / centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive a' sensi dell'Allegato 2 OEDA;

Art. 19 – Rifiuti non raccolti

I rifiuti esposti che non fossero stati prelevati dal servizio di raccolta il giorno previsto, perché non conformi al presente Regolamento o per altro motivo, devono essere ritirati dal suolo pubblico da chi li ha depositati entro le ore 19.00 del giorno di raccolta.

Art. 20 – Controlli

In caso di presumibili infrazioni al Regolamento, gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare i controlli di tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi e qualsiasi altro contenitore, e ispezionarli ai fini di controllo e accertamento per verificarne il contenuto ed a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilire la proprietà degli stessi.

I controlli possono avvenire, sia su suolo pubblico, sia su suolo privato nelle aree di depositi di rifiuti.

Il Municipio esercita le competenze previste dall'art. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e dall'art. 24 RA-LOC e dagli artt. 116 e 117 del Regolamento comunale ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le necessarie misure a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico.

L'Esecutivo veglia in particolare, affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è a tal fine autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (art. 5 ROTR). Sono inoltre applicabili gli artt. 66 e 67 LALIA.

Per l'esecuzione coatta e sostitutiva, fa stato l'art. 26 LALPAmb.

Art. 21 – Contravvenzioni

Riservate altre leggi speciali, il Municipio conformemente all'art. 145 LOC punisce con una multa sino a fr. 10'000.-- le contravvenzioni al presente Regolamento, alle relative ordinanze municipali, o alle norme federali o cantonali, la cui applicazione gli è affidata.

Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

L'ammonimento è applicato inappellabilmente dal Municipio. Contro la decisione di multa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la segnalazione ai servizi cantonali competenti nei casi di violazione di disposizioni cantonali.

Capitolo V - Tasse

Art. 22 – Tasse di raccolta

Le tasse relative alla gestione dei rifiuti sono destinate a coprire le spese effettive annue preventivate per i servizi organizzati dal Comune.

Le stesse si suddividono in:

1. tassa base annuale;
2. tassa sulla quantità proporzionale al volume per rifiuti solidi urbani (RSU) applicata al sacco;
3. tassa sui rifiuti ingombranti;
4. tassa sugli scarti vegetali.

Le tasse sono dovute di regola da tutti gli utenti definiti dall'art. 3 del presente Regolamento.

Le attività commerciali o i servizi pubblici, autorizzati a far uso di contenitori propri (art. 10), utilizzano la marca ufficiale.

Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100 %, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 23 – Tariffe

1. Tassa base (annuale)

La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) quelli di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi, per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche domiciliate, dimoranti, soggiornanti con qualsiasi tipo di permesso, o funzionari di Stati esteri rispettivamente provenienti da qualsiasi amministrazione pubblica, nonché tutte le persone giuridiche aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie.

L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

1.1 economie domestiche composte da una persona da fr. 0.-- a fr. 80.--

1.2 economie domestiche composte da più persone e da fr. 0.-- a fr. 160.--
residenze secondarie e cosiddetti appartamenti di vacanza.

1.3 ogni tipo di attività svolta sul territorio comunale e tutte le attività economiche, incluse le pubbliche amministrazioni delle quali ciascun singolo ufficio costituisce un'unità assoggettata, uffici commerciali e professionali, banche, negozi, grandi magazzini, centri commerciali, industrie, fabbriche, farmacie, ditte, studi, aziende, artigiani, magazzini, officine, garage, carrozzerie, depositi o semplici locali presi in affitto, locali hobby, atelier, ecc.,.

da 0 a 10 unità lavorative da fr. 0.-- a fr. 180.--

da 11 a 49 unità lavorative da fr. 0.-- a fr. 280.--

- 1.4 tutti gli esercizi pubblici, i take away, i distributori di benzina;
inoltre le attività del punto 1.3 che contano da 50 unità lavorative in poi,
da fr. 0.-- a fr. 320.--

La presenza di più attività economiche sul territorio comunale, riconducibili alla stessa persona o ragione sociale giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.

In caso di arrivo o partenza dal Comune nel corso dell'anno civile, la tassa deve essere corrisposta pro rata temporis.

2. Tassa sulla quantità proporzionale al volume

La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU), compresi i costi di produzione e di distribuzione dei sacchi ufficiali (IVA inclusa).

Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo nei limiti definiti dal Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

3. Tassa sui rifiuti ingombranti

3.1 piccoli ingombranti

dimensioni fino mc 0.5

fino a kg 15 da fr. 0.-- a fr. 3.--

3.2 medi ingombranti

dimensioni fino mc 1.0

fino a kg 30 da fr. 3.-- a fr. 6.--

3.3 grandi ingombranti

dimensioni fino a mc 1.5

fino a 50 kg da fr. 6.-- a fr. 12.--

4. Tassa sui rifiuti compostabili

4.1 contenitore di plastica fino a 240 lt (ogni vuotatura) da fr. 5.-- a fr. 16.--

4.2 contenitore di plastica da 770/800 lt (ogni vuotatura) 3 marche da lt 240

4.3 fascine

lunghezza massima cm 150

peso massimo ca. kg 25 da fr. 5.-- a fr. 10.--

Le tasse elencate si intendono IVA esclusa.

Le tasse e i prezzi di vendita dei sacchi (RSU), delle marche (RSU e scarti vegetali) e delle etichette (ingombranti) sono stabilite annualmente dal Municipio tramite ordinanza, sulla base del preventivo di spesa del servizio organizzato dal Comune.

Il Municipio può prevedere delle agevolazioni a carattere sociale per economie domestiche finanziariamente deboli.

Art. 24 – Notifica della tassa base – Mezzi e termini di ricorso

La tassa base viene emessa e notificata una volta all'anno tramite fattura. Le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo gli artt. 80 LEF e 28 LA-LEF.

Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate mediante reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni sui reclami, mediante ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Capitolo VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 25 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, previa approvazione da parte delle Autorità cantonali.

Sono di conseguenza abrogate tutte le disposizioni precedentemente in vigore nel Comune in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 26 – Altre disposizioni

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali.

(v. elenco delle disposizioni)

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 17 dicembre 2018.

Approvato dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle Istituzioni il 14 marzo 2019 – 74-RE-14960.

Disposizioni normative di riferimento:

a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR); Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (OR-RPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif); Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA); Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM.

a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (RO-TRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP);
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell' 11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.